II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2000
relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

(2000/597/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 269,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere della Corte dei conti [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l'altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale la capacità contributiva di ciascuno Stato membro.

(2) Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.

(3) È opportuno che, ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle risorse proprie delle Comunità, vengano usati i dati più attendibili. L'applicazione del sistema europeo dei conti economici integrati (in seguito denominato: «SEC 95») ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio [5] migliorerà la qualità dei dati relativi ai conti nazionali.

(4) Ai fini delle risorse proprie è opportuno applicare le nozioni statistiche più recenti e, di conseguenza, definire, per tali fini, il prodotto nazionale lordo (PNL) come identico al reddito nazionale lordo (RNL) fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95 ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96.

(5) È opportuno inoltre, qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96, che il Consiglio decida se tali modifiche sono applicabili ai fini delle risorse proprie.

(6) Ai sensi della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee [6], il massimale delle risorse proprie per il 1999 è stato determinato nella misura dell'1,27 % del PNL delle Comunità ai prezzi di mercato e per gli stanziamenti d'impegno è stato fissato un massimale globale pari all'1,335 % del PNL delle Comunità.

(7) È opportuno adeguare i massimali espressi come percentuale del PNL così da mantenere inalterato l'importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità mediante una formula per la determinazione dei nuovi massimali, in relazione al PNL definito ai fini indicati, da applicare dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

[1] GU C 274 E del 28.1.1999, pag. 39.
[2] Parere emesso il 17.11.1999 (GU C 189 del 7.7.2000, pag. 79).
[3] GU C 310 del 28.10.1999, pag. 1.
[4] GU C 368 del 20.12.1999, pag. 16.
[5] GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).
[6] GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

(8) È opportuno che lo stesso metodo sia utilizzato in futuro in occasione di cambiamenti del SEC 95 che dovessero avere effetti significativi sul livello del PNL.

(9) Al fine di continuare a tener conto della capacità contributiva dei vari Stati membri al sistema delle risorse proprie e correggere gli aspetti regressivi del sistema attuale per gli Stati membri meno prosperi, il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che le regole di finanziamento dell'Unione dovranno essere modificate nel modo seguente:

— il tasso massimo di richiamo della risorsa IVA dovrà essere ridotto dall'1 % allo 0,75 % nel 2002 e 2003 e allo 0,50 % dal 2004 in poi,

— l'imponibile IVA degli Stati membri dovrà continuare ad essere limitato al 50 % del loro PNL.

(10) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha ritenuto opportuno adeguare l'importo trattenuto dagli Stati membri a copertura delle spese di riscossione, in relazione alle cosiddette risorse proprie tradizionali versate al bilancio dell'Unione europea.

(11) Occorrerebbe fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche delle Comunità e, per quanto possibile, siano risolti attraverso una politica di spesa.

(12) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che è opportuno modificare le modalità in base alle quali viene calcolata la correzione degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito di cui alla decisione 88/376/CEE, Euratom [1], successivamente confermata dalla decisione 94/728/CE, Euratom, in modo da non includere i benefici inaspettati derivanti da cambiamenti del sistema di finanziamento e da allargamenti futuri. Al momento dell'allargamento un adeguamento ridurrà la «spesa totale ripartita» di un importo equivalente alla spesa annua di preadesione nei paesi candidati, assicurando così che la spesa attualmente non compensata rimanga tale.

(13) Per motivi di chiarezza la descrizione del calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito è stata semplificata. Tale semplificazione non incide sulla determinazione dell'importo della suddetta correzione.

(14) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso che è opportuno modificare il finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito per consentire ad Austria, Germania, Paesi Bassi e Svezia di conseguire una riduzione della loro quota di finanziamento al 25 % della quota normale.

(15) La riserva monetaria, in seguito denominata «riserva monetaria FEAOG», la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi sono oggetto di disposizioni specifiche.

(16) È opportuno che, anteriormente al 1º gennaio 2006, la Commissione avvii un riesame generale del funzionamento del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte, alla luce di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti dell'allargamento sul finanziamento del bilancio dell'Unione europea, l'opportunità di modificare la struttura delle risorse proprie creando nuove risorse proprie autonome, nonché la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito e la concessione all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia della riduzione del finanziamento degli squilibri di bilancio in favore del Regno Unito.

(17) Devono essere fissate le disposizioni necessarie per garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 94/728/CE, Euratom a quello che scaturirà dalla presente decisione.

(18) Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999 ha previsto che la presente decisione prenda effetto il 1º gennaio 2002,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite le risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del bilancio dell'Unione europea come previsto dall'articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «trattato CE») e dall'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominato «trattato Euratom»).

Fatte salve altre entrate, il bilancio dell'Unione europea è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti:

a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi nell'ambito della politica agraria comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) dai dazi della tariffa doganale comune e da altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi terzi e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

[1] GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.

c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L'imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % del PNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7;

d) dall'applicazione di un'aliquota — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate — alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell'ambito di una politica comune, ai sensi del trattato CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata portata a termine la procedura di cui all'articolo 269 del trattato CE o quella di cui all'articolo 173 del trattato Euratom.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che sono stabiliti dopo il 31 dicembre 2000.

4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c) corrisponde all'aliquota risultante dalla differenza fra:

a) il tasso massimo di richiamo della risorsa IVA, che è fissata allo

   0,75 % nel 2002 e 2003

   0,50 % dal 2004 in poi

   e

b) un'aliquota («aliquota congelata») equivalente al rapporto fra l'importo della compensazione di cui all'articolo 4 e la somma degli imponibili IVA [stabiliti ai sensi del paragrafo 1, lettera c)] di tutti gli Stati membri, tenendo conto del fatto che il Regno Unito è escluso dal finanziamento della propria correzione e che la quota dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia nel finanziamento della correzione del Regno Unito è ridotta a un quarto del suo valore normale.

5. L'aliquota di cui al paragrafo 1, lettera d) si applica al PNL di ciascuno Stato membro.

6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili, fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza, fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 per quanto riguarda la riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per gli aiuti urgenti nei paesi terzi.

7. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96.

Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione.

Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità per gli stanziamenti di pagamento non può superare una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Tale percentuale, espressa con due decimali, sarà calcolata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

Massimale risorse proprie =

$$1{,}27\ \% \times \frac{\text{PNL SEC seconda edizione anni } 1998 + 1999 + 2000}{\text{PNL SEC 95 anni } 1998 + 1999 + 2000}$$

2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore ad una determinata percentuale del totale dei PNL degli Stati membri. Questa percentuale, espressa con due decimali, è calcolata dalla Commissione nel dicembre 2001 in base alla formula seguente:

Massimale stanziamenti d'impegno =

$$1{,}335\ \% \times \frac{\text{PNL SEC seconda edizione anni } 1998 + 1999 + 2000}{\text{PNL SEC 95 anni } 1998 + 1999 + 2000}$$

Si manterrà una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

3. La Commissione comunica all'autorità di bilancio i nuovi massimali per le risorse proprie anteriormente al 31 dicembre 2001.

4. Il metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 sarà applicato nell'ipotesi di modificazioni del SEC 95 che diano luogo a variazioni del livello del PNL.

Articolo 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito.

L'entità della correzione è determinata:

a) calcolando la differenza esistente nel corso dell'esercizio precedente, tra:
   — la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e
   — la parte percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;

b) moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;

c) moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66;

d) detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all'IVA limitata e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), vale a dire sottraendo la differenza fra

— quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti, e

— i versamenti del Regno Unito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d);

e) a decorrere dall'anno 2001, detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall'aumento della percentuale delle risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;

f) calcolando, al momento di ciascun singolo allargamento dell'Unione europea, un aggiustamento del risultato di cui alla lettera e), in modo da ridurre la compensazione, garantendo con ciò che la spesa non compensata prima dell'allargamento rimanga tale. Tale aggiustamento verrà effettuato riducendo il totale della spesa ripartita di un importo pari alla spesa annua preadesione dei paesi che partecipano all'allargamento. Tutti gli importi così calcolati sono riportati agli esercizi seguenti e sono adeguati ogni anno mediante il deflatore del PNL euro utilizzato per l'adeguamento delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati membri secondo le modalità seguenti.

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione, per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d).

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venire applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio. Le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG, la riserva per il finanziamento del Fondo di garanzia sui prestiti e la riserva per aiuti urgenti nei paesi terzi, iscritte nel bilancio, saranno richieste agli Stati membri solo al momento dell'attivazione delle riserve. Le disposizioni relative al funzionamento di tali riserve sono stabilite, ove necessario, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo.

Le eventuali eccedenze risultanti da uno storno da capitoli del FEAOG, sezione garanzia, alla riserva monetaria o le eccedenze del Fondo di garanzia relativo alle azioni estere versate come entrate verranno considerate parte integrante delle risorse proprie.

Articolo 8

1. Le risorse proprie delle Comunità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.

La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all'autorità di bilancio.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d).

2. Fatti salvi la verifica dei conti e i controlli di conformità e di regolarità previsti dall'articolo 248 del trattato CE e dall'articolo 160 C del trattato Euratom, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei sistemi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL, e fatti salvi i controlli organizzati a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c), del trattato Euratom, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 9

Anteriormente al 1º gennaio 2006 la Commissione avvierà un riesame generale del sistema delle risorse proprie, accompagnato, se necessario, da adeguate proposte, alla luce di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti dell'allargamento sul finanziamento del bilancio, l'opportunità di modificare la struttura delle risorse proprie creando nuove risorse proprie autonome, nonché la correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito e la concessione, all'Austria, alla Germania, ai Paesi Bassi e alla Svezia, della riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 10

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1º gennaio 2002, ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3 e dell'articolo 4, i cui effetti decorrono dal 1º gennaio 2001.

2. a) Fatta salva la lettera b), la decisione 94/728/CE, Euratom è abrogata con decorrenza 1º gennaio 2002. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità [1], alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità [2], alla decisione 88/376/CEE, Euratom o alla decisione 94/728/CE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.

   b) Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom e della decisione 94/728/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo ed agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all'imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento al 50-55 % del PNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell'anno di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2000.

   c) Per quanto riguarda gli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), che gli Stati membri dovrebbero aver messo a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001, ai sensi delle norme comunitarie applicabili, gli Stati membri continuano a trattenere il 10 % di tali importi a titolo di spese di riscossione.

Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

[1] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.
[2] GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15. Decisione abrogata dalla decisione 88/376/CEE, Euratom.